



## Osservazioni e proposte emendative del WWF Italia

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

**(A.S. 1138)**

\*\*\*

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 prevede interventi nel settore dell'agricoltura, per arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, e rafforzare i controlli nel settore agroalimentare. Inoltre, contiene misure sulla scarsità d'acqua e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell'ex ILVA.

Per il WWF Italia alcune disposizioni ivi contenute sono particolarmente preoccupanti in quanto impattano sia sugli obiettivi di transizione energetica che di tutela ambientale.

Nonostante la storica funzione del WWF in relazione alla tutela dell'ambiente e al corretto bilanciamento tra ambiente, paesaggio, energia rinnovabile e agricoltura, la scrivente associazione ambientalista segnala di non aver avuto l'opportunità di essere audita e di illustrare nel dettaglio le proprie osservazioni in relazione alla novella normativa. Va osservato al riguardo l'assoluta disparità tra il numero dei soggetti auditi individuati tra i portatori di interessi particolari e quelli individuati tra i portatori di interessi generali.

Premesso quanto sopra, si propone di prendere in considerazione gli emendamenti che seguono.

\*\*\*

### **Emendamento 1.**

Articolo 5

Sopprimere l'articolo.

### **Motivazione.**

L'emendamento si propone di sopprimere l'intero articolo 5 in considerazione del fatto che, se approvato, rappresenterebbe un ingiustificato freno allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla transizione energetica in Italia e vanificherebbe tutte le politiche di pianificazione e razionalizzazione normativa per le fonti rinnovabili degli ultimi anni, portando un danno agli operatori del settore, ma anche agli stessi agricoltori.

L'articolo in questione, infatti, vieta di fatto l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in tutte le aree agricole, persino in aree che precedentemente venivano qualificate come "aree idonee", come le aree dei siti oggetto di bonifica. Le pochissime eccezioni contemplate non valgono sicuramente a giustificare il gravissimo pregiudizio che la norma impone.

Ma l'articolo rappresenta anche una significativa penalizzazione ai danni degli agricoltori, che, con il Decreto in oggetto, si vedono privati della possibilità di diversificazione delle fonti di reddito, riducendo le opportunità di multifunzionalità delle aziende agricole e rendendole più esposte alle riduzioni del reddito da produzioni agricole per effetto del cambiamento climatico e all'instabilità dei prezzi dettati dalle borse internazionali, suscettibili di speculazioni finanziarie. In sintesi, gli agricoltori vengono privati della possibilità di destinare parte dei propri terreni ad attività non agricole, anche quando questo non sia economicamente sostenibile, con un evidente, esclusivo, vantaggio dei soli soggetti (remunerati) che gestiscono come intermediari le domande per i pagamenti della PAC.

Fotovoltaico e agricoltura possono, invece, convivere in modo sostenibile per l'ambiente e per gli agricoltori: con le tecniche adeguate, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta "consumo" di suolo, ma "occupazione" di suolo temporanea e NON irreversibile, come avviene invece con le infrastrutture e l'urbanizzazione. Questo consente agli agricoltori di decidere in maniera autonoma come disporre delle proprie terre senza subire un pregiudizio irreparabile. In questa prospettiva, è paradossale che si vieti il fotovoltaico a terra, mentre la Legge sul consumo di suolo resta nei cassetti, nel disinteresse del Governo e del Parlamento.

Sul grave pregiudizio per la transizione energetica, il WWF ricorda che il Governo è chiamato ad approvare entro giugno 2024 il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, dove si è già impegnato, nella prima versione condivisa con la Commissione, a semplificare l'iter autorizzativo per le rinnovabili e a quadruplicare entro il 2030 l'obiettivo di crescita della potenza FER derivante da fonte solare (79.921 MW al 2030, rispetto ai 21.650 MW installati nel 2020). Come evidenziato da Elettricità Futura, per raggiungere il target sottoscritto anche dall'Italia alla COP21 di Dubai di triplicare le rinnovabili (installare nuovi 140 GW), servirebbe meno dell'1% dei terreni agricoli, evitando a ragione le aree agricole di pregio. Tuttavia, senza aree agricole *tout court* gli stessi obiettivi di decarbonizzazione vengono messi gravemente a rischio. L'articolo oggetto di emendamento, inoltre, si pone in palese contrasto rispetto agli orientamenti della Commissione europea e alla Direttiva europea 2023/2413 sulle fonti rinnovabili, che con sempre maggiore urgenza richiedono agli Stati membri di semplificare i procedimenti autorizzativi selezionando le aree di accelerazione e identificando con attenzione le aree di esclusione.

Il WWF ritiene che la tutela delle aree agricole possa essere perseguita attraverso strumenti e misure che, invece di vietare del tutto l'installazione del fotovoltaico in queste aree, modulino le eventuali restrizioni a seconda delle effettive esigenze del territorio sia in termini di tutela della biodiversità e della produzione agricola, che in termini di produzione energetica rinnovabile. Un tale punto di equilibrio dovrebbe, con tutta evidenza, essere ricercato nel testo unico per le rinnovabili e nella definizione del decreto aree idonee.

In questa prospettiva, appare essenziale tutelare il comparto industriale rinnovabile, più di 40 miliardi di euro di investimenti ad oggi programmati in Italia da imprese italiane e straniere, potenzialmente destinati a raddoppiare in vista del raggiungimento degli obiettivi FER al 2030. In

tale scenario, si ravvisa l'urgente bisogno di segnali politici chiari, capaci di tracciare un sicuro percorso per le rinnovabili da qui al 2030 e poi al 2050. I costi dell'inazione sono altissimi e rischiano di trasformarsi in un boomerang che potrebbe scoraggiare gli investitori, in un quadro normativo confuso, sempre più oscuro e meno conveniente per le fonti rinnovabili: peraltro, questo porterebbe gli investitori a considerare l'Italia un Paese che non offre certezze per gli investimenti, come avvenuto quando furono rivisti gli incentivi per il fotovoltaico ex post, con un danno davvero molto ingente per tutta l'economia.

A essere penalizzato sarà tutto il sistema-Paese, considerati gli ingenti danni che l'articolo 5 produrrebbe all'economia italiana, al processo di transizione energetica e alla sostenibilità economica degli agricoltori.

\*\*\*

**In subordine e cumulativamente:**

**Emendamento 2**

**Emendamento 3**

#### **Emendamento 2.**

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8" con le seguenti parole: "nelle seguenti aree:

- a) aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30% della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;
- b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;
- c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8.

I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alla lettera a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le Aree Idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie). Decorso inutilmente tale termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro i successivi 120 giorni, provvedono direttamente a tale censimento".

## **Motivazione.**

L'emendamento proposto mira ad ampliare le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti in cui è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di un complessivo bilanciamento tra produzione di energia rinnovabile e tutela delle attività agricole. Ai fini dell'operatività dell'articolo e in corrispondenza rispetto ai principi di efficienza e di digitalizzazione dell'attività amministrativa, l'ultimo periodo dell'emendamento proposto richiede ai Comuni di effettuare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto il censimento delle aree di cui alla lettera a) e b) e di trasmetterlo alla Piattaforma digitale per le Aree Idonee, prevedendo poteri sostitutivi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in caso di inerzia dei Comuni.

### **Lettera a)**

La lettera a) conferma l'impossibilità dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nelle aree agricole dedicate a colture arboree permanenti e alla produzione di prodotti agricoli certificati ai sensi dei due regolamenti UE relativi alle produzioni biologiche (848/2018) e al regime europeo di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari (1143/2024). In tutte le altre aree agricole utilizzate, consente l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di cui al primo periodo nei limiti del 30% della superficie agricola utilizzata (SAU).

La proposta in oggetto è volta a salvaguardare l'agricoltura di pregio (prodotti certificati e colture arboree permanenti), che rappresenta anche per gli stessi agricoltori una fonte di reddito affidabile, tutelando prodotti agricoli ad alto valore aggiunto, che hanno anche una maggiore vocazione all'*export del Made in Italy*. Allo stesso tempo, in relazione a terreni agricoli che producono prodotti non certificati (seminativi), che maggiormente risentono delle oscillazioni del valore di mercato dei prodotti agricoli, pone un forte limite alla speculazione sui terreni agricoli e garantisce la continuità delle attività agricole attraverso il limite del 30% della SAU e ne aumenta, attraverso la possibilità di installare impianti fotovoltaici, le opportunità di multifunzionalità e la loro resilienza, contribuendo anche agli obiettivi della transizione energetica.

### **Lettera b)**

La lettera b) propone di consentire l'uso dei terreni agricoli incolti o abbandonati, con esclusione di quelle aree di particolare pregio ambientale (aree naturali protette e siti Natura 2000), per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Si stima che in Italia vi siano circa 3,5 milioni di ettari di terreni incolti, inutilizzati, non redditizi e che non beneficiano neppure dei finanziamenti della PAC. Questo emendamento consentirebbe, quindi, la possibilità di recuperare terreni di scarso pregio, spesso in stato di abbandono, e di utilizzarli per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica, senza arrecare pregiudizio alle attività agricole e comunque consentendo la tutela di aree di particolare pregio ambientale sottoposte a tutela.

## **Lettera c)**

La lettera c) propone di inserire all'interno delle aree in cui è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutte le fattispecie previste come aree idonee ex articolo 20, comma 8 del decreto 199/2021 e poi individuate come tali dal decreto aree idonee e dalla successiva legislazione regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto.

Si ricorda che le aree idonee sono aree che per la loro natura sono particolarmente votate per l'installazione di impianti rinnovabili e che, in ragione di tali specifiche, dovrebbero consentire l'installazione di impianti rinnovabili mediante *iter* autorizzativi semplificati e molto rapidi. L'individuazione dei criteri e dei principi per la selezione delle aree idonee, come noto, è stata rimessa all'approvazione di un decreto interministeriale ad oggi fermo in Conferenza unificata e che rischia di rappresentare un ulteriore freno allo sviluppo delle rinnovabili, piuttosto che uno strumento di supporto per lo snellimento degli *iter* autorizzativi. Nelle more dell'approvazione del decreto aree idonee, è lo stesso decreto legislativo n. 199/2021 a definire *ex lege* alcune aree da considerare come tali. Si ritiene pertanto che sia del tutto irragionevole vietare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree che, sebbene agricole, sono per loro natura vocate all'installazione di impianti rinnovabili in quanto oggetto di una preliminare valutazione volta ad escluderne impatti ambientali significativi negativi.

La disposizione oggetto di emendamento, inoltre, presenta un'ulteriore contraddizione in quanto consentirebbe in queste stesse aree l'installazione facilitata di impianti rinnovabili di diversa fonte, escludendo proprio la tecnologia (fotovoltaico) che ad oggi garantisce un minore impatto ambientale e una maggiore efficienza nell'uso del suolo, consentendo il ripristino integrale del terreno a seguito della dismissione dell'impianto.

\*\*\*

## **Emendamento 3.**

Articolo 5

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere d) e e) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.".

## **Motivazione.**

L'emendamento chiarisce in maniera puntuale che le limitazioni di cui al comma 1 non trovano applicazione agli impianti c.d. agrivoltaici, né standard, né avanzati, così come definiti nelle linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal Ministero per la transizione ecologica del giugno 2022.

Gli impianti agrivoltaici si caratterizzano, infatti, per loro natura per un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, integrando perfettamente produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa quindi con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono la produzione agricola classica. In particolare, come chiarito anche dalla giurisprudenza, nell’agrivoltaico l’impianto è posizionato in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola e, per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia; dunque, pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione (*ex multis* Cons. St. n. 8029/2023; Cons. St. ord. n. 5480/2022; TAR Bari n. 568/2022; TAR Lecce n. 1799/2022; n. 586/2022).

Alla luce di quanto osservato, appare del tutto illogico e privo di *ratio* avallare un’interpretazione dell’articolo 5 estesa anche agli impianti agrivoltaici, considerato che anche i maggiori costi di produzione di questi impianti appaiono giustificati esclusivamente dal beneficio di una significativa integrazione con le attività agricole circostanti.

\*\*\*

#### **Emendamento 4.**

##### Articolo 9

Sopprimere l’articolo nella parte in cui riscrive il testo dell’art. 174-bis, comma 2, la lettera a) e nella parte in cui riscrive il testo dell’art. 174-bis, il comma 2-quater.

#### **Motivazione.**

L’articolo in esame esordisce delineando lo scopo perseguito dalla modifica, ovvero il miglioramento delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo del CUFA, per quanto attiene le funzioni in materia di tutela agroalimentare. Nel testo si precisa che tale obiettivo è attuato “preservando i controlli nell’ambito delle competenze in materia ambientale”.

Si ritiene, tuttavia, che la modifica, così come formulata, incida negativamente proprio in tema di tutela ambientale.

Il previgente art. 174-bis del D. Lgs. 66/2010, come modificato dal DL 75/2023, poneva, infatti, al suo primo comma, la tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, quale primaria attività “ad alta specializzazione” affidata al CUFA. Da tale chiara indicazione, derivava, quale logica conseguenza, l’affidamento della dipendenza funzionale del CUFA al Ministro dell’Ambiente, fatta salva la dipendenza funzionale del Ministero dell’Agricoltura.

Tale conformazione, appare rispettosa delle specifiche competenze dei due ministeri, nonché coerente con le specifiche funzioni riconosciute al CUFA.

Quanto disposto dall’art. 9, lett. a), del Decreto in esame, al contrario, nell’affidare al Ministero dell’Agricoltura la competenza funzionale dell’intero CUFA e non solo del reparto agroalimentare, comporta un conseguente impoverimento dell’obiettivo fondamentale di tutela dell’ambiente previsto, peraltro, dal novellato art. 9 Cost., di cui i cd “Carabinieri Forestali” sono strumento imprescindibile di attuazione.

La tutela agroalimentare è difatti un obiettivo coincidente con la tutela ambientale in quanto per gran parte dipendente dalla prima e non viceversa. I due obiettivi, del resto, pur coincidenti, non sono sovrapponibili in termini di specialità.

Questo elemento di problematicità appare particolarmente evidente in virtù di quanto disposto dalla lett. c) - che in realtà dovrebbe essere identificato con la lett. d), essendo presenti nel testo due lettere b) - dell'articolo in esame laddove si affida al Ministro dell'agricoltura, la definizione degli obiettivi strategici del Comando, non solo nelle materie riconducibili alle attribuzioni del Ministero stesso, ma anche di quelle proprie esclusivamente del Ministero dell'Ambiente.

L'attuale strutturazione del Comando, in materia di tutela agroalimentare, prevede un Reparto Operativo con sede a Roma e 5 Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC) dislocati sul territorio nazionale. Sulla base dell'inserimento nel COM del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare disposto con l'articolo in esame e, a fronte di un adeguato investimento in nuovo personale e in mezzi adeguati alle esigenze, si ritiene possano essere soddisfatte le condivisibili esigenze di implementazione delle attività di tutela agroalimentare.

Al contrario, per le ragioni sopra evidenziate, non si condivide quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento del Decreto in esame, secondo la quale "le attribuzioni del MASAF - così come definite e implementate dalla vigente normativa - risultano trasversali a tutte le attività espletate dai Comandi dipendenti dal CUFAA, non più solo dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare". A rigore di tale conclusione dovrebbe dedursi la paradossale necessità di far confluire l'intero Ministero dell'Ambiente all'interno del Ministero dell'Agricoltura, essendo quest'ultimo asseritamente competente in tutte le materie altamente specialistiche che afferiscono all'interesse di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi posto quale principio fondamentale della Costituzione.

\*\*\*

### **Sugli ulteriori emendamenti aventi ad oggetto la modifica della L. 157/1992**

Da ultimo, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Presidente e della Commissione tutta, quanto la scrivente Associazione ha appreso dagli organi di stampa in merito alla presentazione di una serie di emendamenti al Decreto in oggetto circa la modifica della L. 157/1992 di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria.

A tal riguardo corre l'obbligo di evidenziare quanto segue.

Tali emendamenti risultano palesemente estranei all'oggetto del Decreto-legge in conversione che, come esplicitamente indicato nel titolo, si occupa di questioni urgenti afferenti imprese agricole, pesca, acquacultura e imprese di interesse strategico nazionale. L'attività venatoria non solo non rientra in nessuna di queste materie, ma è un'attività ricreativa che la legge pone in relazione a quella agricola solo per la necessità che la prima non rechi danni alla seconda (art. 1, c. 2, L. 157/1992). Appare dunque evidente l'impossibilità di riconoscere requisiti di necessità ed urgenza nella modifica, in peius, di tale normativa, la quale può e dev'essere effettuata attraverso l'ordinario processo legislativo onde garantire una piena e compiuta espressione del dibattito democratico e delle prerogative parlamentari.



Appare superfluo rammentare, a tal riguardo, che l'art. 97 del Regolamento del Senato indica come improponibili gli emendamenti "estranei all'oggetto della discussione".

Ai sensi dell'art. 15, c. 3, della L.400/1988, inoltre, i decreti-legge *"devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"*.

Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012 - depositata il 16 febbraio 2012 – ha chiarito che il procedimento di conversione deve tenere conto del vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge.

Ove tale omogeneità manchi, e la modificazione approvata dal Parlamento sia da ritenersi del tutto estranea (per oggetto o finalità) al testo del decreto-legge d'iniziativa del Governo, si ha illegittimità costituzionale della disposizione modificativa, recata dalla legge di conversione. L'illegittimità costituzionale non è imputabile ad assenza dei presupposti di necessità ed urgenza delle disposizioni introdotte essendo invece conseguenza, rileva la Corte, di un uso improprio da parte del Parlamento *"di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge"*.

La potestà emendativa del Parlamento non è dunque senza limiti. Il Parlamento può emendare il decreto-legge solo se le modifiche rimangono nell'alveo dei medesimi oggetti o delle medesime finalità di questo *"Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario [...] Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost."*. Il limite della evidente o completa "estraneità" vale, dunque, non solo per il decreto-legge, ma anche per la legge che lo converte. Se, quindi, l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell'iter di conversione (attraverso gli emendamenti al decreto-legge) venga a spezzare il *"legame essenziale"* tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, si determina un vizio del procedimento legislativo (di conversione) in quanto il processo formativo della legge di conversione è compiuto in difformità dalle norme della Costituzione che direttamente regolano tale procedimento, per violazione dell'articolo 77<sup>1</sup>.

Quanto all'oggetto degli emendamenti, per ciò che si è potuto apprendere, gli stessi puntano a eliminare un fondamentale strumento di accesso alla giustizia dei cittadini e di ridurre, quindi, la funzione di tutela dell'ambiente esercitata dalle associazioni di protezione ambientale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., attraverso l'eliminazione del diritto di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di pubblicazione dei calendari venatori regionali. Tale provvedimento, se approvato, oltre a comportare una paradossale punizione per chi, nell'ambito della società civile, promuove azioni volte a garantire la legittimità degli atti amministrativi e quindi la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, comporterebbe una serie di conseguenze, tanto sul profilo della violazione costituzionale, quanto delle norme europee.

Le medesime ripercussioni deriverebbero dalla deregolamentazione della disciplina che riguarda la detenzione di uccelli utilizzati quali "richiami vivi" (che oggi sono oggetto di uno tra i più fiorenti

---

<sup>1</sup> Legislatura 17<sup>a</sup> - Dossier n. 111



traffici illeciti di animali selvatici in Italia) e dall'approvazione di emendamenti mirati ad eliminare il divieto di caccia nei valichi montani, che comporterebbe un'automatica, quanto ingiustificata riduzione del livello di tutela ambientale, determinando ripercussioni dirette sulla tutela degli uccelli migratori, tutelati "nell'interesse della comunità nazionale e internazionale" (art. 1 L. 157/1992) e quindi una ulteriore violazione della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", rispetto alla quale sono già state recentemente avviate, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione (INFR(2023)2187 e una procedura di "pre-infrazione" (EUP(2023)10542).

Ci appelliamo dunque alla Presidenza e alla Commissione tutta affinché l'approvazione di questo Decreto non si trasformi in una occasione per ridurre i livelli di tutela ambientale a danno di tutti i cittadini e delle future generazioni, per esporre il Paese a ripercussioni giuridiche e sanzioni economiche e per spogliare il Parlamento delle proprie prerogative costituzionali evitando di sottoporre questioni come quelle sopra indicate al necessario confronto democratico.